

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
85/C 125/01	ECU.....	1
85/C 125/02	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (settimana dal 14 al 18 maggio 1985).....	2
85/C 125/03	Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	2
85/C 125/04	Comunicazione della Commissione concernente un invito alla presentazione di proposte per la promozione di attività di cooperazione transnazionali tra i servizi di consulenza in materia di tecnologia e di gestione dell'innovazione presso piccole e medie aziende	3
85/C 125/05	Comunicazione della Commissione concernente un invito alla presentazione di proposte per la promozione di conferenze europee sulla tecnologia e sull'innovazione	8
	Corte di giustizia	
85/C 125/06	Causa 67/85: Ricorso della Kwekerij Gebroeders van ver Kooy BV e del sig. Johannes Wilhelmus van Vliet contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 15 marzo 1985	10
85/C 125/07	Causa 68/85: Ricorso della Landbouwschap contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 15 marzo 1985	11
85/C 125/08	Causa 70/85: Ricorso del Regno dei Paesi Bassi contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 marzo 1985	12
	II Atti preparatori	
	Commissione	
85/C 125/09	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, relativo ad un sistema di aiuto comunitario alle coproduzioni cinematografiche e televisive di tipo cinematografico	13

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
85/C 125/10	Proposta di regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio, che proroga il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 per l'applicazione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri, con risorse proprie delle Comunità	16
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	Parlamento europeo	
85/C 125/11	Avviso riguardante l'organizzazione di due concorsi generali	17

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (1)

21 maggio 1985

(85/C 125/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	45,1228	Dollaro USA	0,735558
Franco belga e lussemburghese fin.	45,3471	Franco svizzero	1,89002
Marco tedesco	2,24124	Peseta spagnola	126,479
Fiorino olandese	2,53179	Corona svedese	6,51152
Sterlina inglese	0,575779	Corona norvegese	6,47291
Corona danese	8,05068	Dollaro canadese	1,00698
Franco francese	6,83701	Scudo portoghese	127,435
Lira italiana	1433,23	Scellino austriaco	15,7630
Sterlina irlandese	0,716220	Marco finlandese	4,68035
Dracma greca	98,9619	Yen giapponese	183,963
		Dollaro australiano	1,05760
		Dollaro neozelandese	1,62196

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(1) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 14 al 18 maggio 1985)

(85/C 125/02)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
2236	n. S 90 del 14. 5. 1985	Indonesia	ID-Giakarta: Veicoli	1. 7. 1985
2237	n. S 90 del 14. 5. 1985	Camerun	CM-Garoua: Materiale vario	4. 7. 1985
2240	n. S 91 del 15. 5. 1985	Kenya	KE-Nairobi: Lavori stradali	16. 8. 1985
2238	n. S 92 del 17. 5. 1985	Congo	CG-Brazzaville: Forniture varie	10. 7. 1985
2239	n. S 92 del 17. 5. 1985	Malta	MT-Floriana: Apparecchiature per diagnosi raggi	20. 6. 1985
2242	n. S 92 del 17. 5. 1985	Burundi	BU-Bujumbura: Lavori stradali	20. 8. 1985

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(85/C 125/03)

La Commissione, con decisione del 15 maggio 1985, ha autorizzato l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario taluni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza dal 2 maggio 1985 sino al 31 dicembre 1985.

Categoria	Paese d'origine
4	Hong Kong, Taiwan
5	Hong Kong, Corea del Sud
6	Hong Kong
7	Hong Kong, India
8	Hong Kong, India
21	Hong Kong, Taiwan
29	Hong Kong
71	Hong Kong

Comunicazione della Commissione concernente un invito alla presentazione di proposte per la promozione di attività di cooperazione transnazionali tra servizi di consulenza in materia di tecnologia e di gestione dell'innovazione presso piccole e medie aziende

(85/C 125/04)

1. Obiettivi

La Commissione delle Comunità europee è stata incaricata di realizzare un piano triennale per lo sviluppo transnazionale dell'infrastruttura di assistenza all'innovazione e al trasferimento di tecnologie (vedi decisione 83/624/CEE del Consiglio, GU n. L 353 del 15. 12. 1983).

L'obiettivo principale del piano è quello di favorire la rapida introduzione nelle economie della Comunità delle nuove tecnologie via che queste compaiono, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

Il piano prevede la messa in atto di meccanismi di collegamento tra servizi di consulenza in materia di tecnologia e di gestione presso le piccole e medie imprese.

Il piano prevede altresì la promozione di rapporti di cooperazione transnazionali fra piccole e medie imprese.

In tale contesto, la Commissione ha lanciato numerose iniziative e in particolare un primo invito alla presentazione di proposte, analogo a quello oggetto della presente comunicazione (vedi comunicazione 84/C 210/03 della Commissione, GU n. C 210 del 10. 8. 1984).

In seguito all'invito di cui sopra, sono state approvate le proposte di quarantaquattro organismi pubblici o privati, di nazionalità diverse e con caratteristiche altamente diversificate (università, camere di commercio, aziende private, enti di sviluppo locale, centri tecnici professionali, raggruppamenti di imprese, ecc.): questi organismi, con un sostegno comunitario per un periodo iniziale di un anno, collaborano alla diffusione dell'innovazione nonché allo sviluppo degli scambi di tecnologia per piccole e medie imprese appartenenti alle rispettive regioni o settori di attività.

Il successo di questa prima iniziativa ha indotto la Commissione a ripetere l'esperienza. La Commissione sollecita pertanto la presentazione di proposte da parte di organismi di consulenza in materia di tecnologia e di gestione che annoverino tra le principali attività quelle di assistere le imprese, in particolare piccole e medie, a sviluppare le attività, a prevedere le evoluzioni della tecnologia ed in particolare a innovare (vedi la definizione di cui all'allegato I), e che siano interessati a stabilire rapporti con una o più analoghe controparti operanti in altri paesi della Comunità europea.

La Commissione potrà concedere un contributo finanziario ad un numero limitato di tali accordi di cooperazione, per un periodo iniziale di un anno.

Fra gli obiettivi dei suddetti accordi va citata la creazione di un flusso a carattere permanente di scambio di esperienze ed informazioni, particolarmente di natura tecnologica, fra le organizzazioni interessate. Altro obiettivo derivante dal primo, è quello di dar vita, grazie all'azione concertata delle organizzazioni interessate a rapporti di collaborazione transnazionale fra imprese, comprendenti il trasferimento di tecnologie e qualsiasi altro tipo di collaborazione suscettibile di condurre allo sviluppo di innovazioni che trascendono un quadro strettamente nazionale.

2. Presentazione delle proposte

Le proposte di cui al precedente paragrafo possono essere presentate da qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato, istituzione o gruppo, con sede nel territorio di uno Stato membro (alle quali si farà in seguito riferimento con l'espressione «organismi di consulenza»), per cui si configurino gli estremi della definizione di cui all'allegato I ed in grado di precisare con quali controparti di altri Stati membri desiderino collaborare o a quale collaborazione già sostenuta dalla Commissione (vedi elenco all'allegato II) desiderino associarsi, col beneplacito delle parti già impegnate.

Gli organismi interessati sono invitati a presentare le rispettive proposte all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee,
Direzione generale mercato dell'informazione e innovazione
DG XIII/A-2, ufficio JMO B4/100,
L-2920 Lussemburgo.

Le proposte devono essere presentate su apposito formulario da richiedere all'indirizzo suddetto. Le proposte stesse dovranno essere redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità.

Ciascuna proposta, debitamente firmata, dovrà essere inviata a mezzo plico raccomandato entro e non oltre il 7 settembre 1985; farà fede la data del timbro postale; contemporaneamente dovranno pure essere trasmesse dieci copie della proposta stessa, in plico separato e non necessariamente raccomandato.

Tutte le proposte inviate successivamente alla data di cui sopra saranno automaticamente prese in considerazione nel quadro di un eventuale ulteriore invito.

3. Compilazione delle proposte

Le proposte devono essere presentate sul modulo di cui al paragrafo 2. Ogni proposta deve:

- a) indicare nome e indirizzo degli organismi di consulenza disposti a collaborare fra loro per diffondere l'innovazione e sviluppare gli scambi di tecnologie fra le piccole e medie imprese di loro competenza;
- b) documentare opportunamente obiettivi, statuti e attività passate e presenti degli organismi in questione, con particolare riferimento agli obiettivi di cui al paragrafo 1;
- c) allegare formale progetto di collaborazione, con indicazione precisa dei compiti spettanti a ciascuna degli organismi interessati;
- d) indicare la durata estimativa del primo periodo di collaborazione previsto;
- e) esporre chiaramente e particolareggiatamente le modalità operative ed organizzative della rete di organismi di consulenza che si vuole creare, come pure contenuti e tempi di attuazione del progetto di collaborazione internazionale che gli organismi in questione intendono realizzare;
- f) precisare i costi estimativi inerenti, per gli organismi associati, alla messa in atto ed al funzionamento della rete (per esempio spese di personale necessario per il mantenimento della collaborazione, spese di viaggio, di riunione, di telecomunicazione, ecc.);
- g) indicare se, in quale misura, in quali campi e in base a quali modalità, la prevista collaborazione sia suscettibile di apertura ad altre organizzazioni.

4. Criteri generali di valutazione e selezione

Per la valutazione e selezione delle proposte presentate la Commissione terrà conto fra l'altro dei seguenti fattori:

- capacità dei gruppi interessati di suscitare e realizzare un'effettiva collaborazione fra piccole e medie imprese nel campo dell'innovazione e del trasferimento di tecnologie per il tramite, segnatamente, di
 - accordi di ricerca,
 - messa a punto di prodotti o processi comuni,
 - scambio di licenze,
 - commercializzazione di prodotti,
- grado di preparazione a livello pratico (modalità giuridiche e finanziarie) della collaborazione auspicata;
- grado di disponibilità di apertura ad altre controparti eventuali.

5. Aiuto finanziario

Nel limite degli stanziamenti disponibili, l'aiuto finanziario alle proposte approvate sarà concesso sotto forma di contributo globale destinato a coprire fino al 50 % delle relative spese (ad esempio, spese di personale necessario per il mantenimento della collaborazione, spese di viaggio e spese di riunioni, escludendo pertanto il finanziamento di attrezzature o strumenti di comunicazione specifici, come microlaboratori, banche dati, reti informatizzate, ecc.).

Gli importi fissati verranno erogati in più soluzioni successive.

6. Esame delle proposte

La Commissione procederà alla valutazione delle proposte in base agli obiettivi e criteri enunciati nella presente comunicazione.

La selezione delle proposte considerate della concessione di finanziamenti comunitari verrà effettuata in base ai criteri di cui alla decisione 83/624/CEE. La Commissione darà tempestiva comunicazione agli interessati dell'esito delle proposte.

ALLEGATO I

Definizione degli agenti del trasferimento dell'informazione industriale

Sono considerati «agenti del trasferimento dell'informazione industriale» le persone fisiche e gli enti pubblici o privati, ovvero i dipartimenti specializzati di tali organismi, che esercitino a titolo principale il ruolo di intermediario attivo per il trasferimento, a beneficio delle imprese, di informazioni individualizzate ed elaborate a carattere tecnologico ma anche commerciale, sociale, normativo e finanziario, al fine di aiutare le imprese ad attuare politiche a carattere innovativo, a prevedere l'evoluzione delle tecnologie e a realizzare operazioni di sviluppo.

La definizione di cui sopra può comprendere l'individuazione di prodotti, procedimenti o servizi nuovi, la verifica della validità di tali prodotti e servizi e la ricerca di eventuali controparti.

Il corretto svolgimento delle attività di cui sopra presuppone, da parte degli agenti, una buona conoscenza delle imprese a cui sono destinati tali servizi e dei loro problemi.

Infine gli agenti possono anche svolgere, ma solamente a titolo accessorio, funzioni di produzione e diffusione d'informazione loro proprie, o di promozione degli strumenti di accesso alle informazioni suddette.

ALLEGATO II

Promotech Association pour la promotion de la technologie,
1, rue Grandville,
F-5400 Nancy
e
South Western Industrial Research Ltd (SWIRL),
University of Bath,
Claverton Down,
UK-Bath;

Centre technique du cuir,
BP 7001,
F-69342 Lyon Cedex 07
e
Teknologisk Institut,
Leather Research Dept.
Postboks 141,
DK-2630 Tåstrup;

TVA — Technologie-Vermittlungs-Agentur-Berlin,
Hardenbergstraße 15,
D-1000 Berlin 12
e
SMIDA — Small Manufacturing Industries Development Association, Industrial Engineering Centre,
The Harfield Polytechnic,
PO Box 109,
UK-Hatfield, Herts AL10 9AB;

Östbayerisches Technologie-Transfer Institut e. V. (OTTI),
Dr.-Martin-Luther-Straße 10,
D-8400 Regensburg
e
Chambre de commerce et d'industrie de Lyon,
Service Innovexpert,
3, place de la Bourse,
F-69289 Lyon Cedex;

ARIST — Chambre régionale de commerce et d'industrie
Provence — Alpes — Côte d'Azur et Corse,
BP 1880,
F-13222 Marseille Cedex 1
e
Chambre de commerce et d'industrie du Pirée,
1, pl. Roosevelt,
GR-Le Pirée
e
DITEL CCIAA di Genova,
via Garibaldi 4,
I-16124 Genova;

Comité européen des coopérations ouvrières de production (CECOP),
rue Vilain XIII 38,
B-1050 Bruxelles

e

Industrial Common Ownership Movement Ltd (ICOM),
7/8 Corn Exchange,
UK-Leeds LS 7BP

e

Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production (CG-SCOP),
3, rue Jean Leclaire,
F-75017 Paris

e

Stichting Zelfbestuur,
Oude Gracht 322,
NL-3511 PL-Utrecht

e

ICIE — Istituto cooperativo per l'innovazione,
via Nomentana 133,
I-00161 Roma;

Tecnomedia srl,
via Antonio Caccia 32,
I-33100 Udine

e

Innovation 128,
24, rue du Quatre-Septembre,
F-75002 Paris;

Scottish Development Agency,
Technology Transfer Group,
120 Bothwell Street,
UK-Glasgow G2 7JP

e

DTO-Danish Technical Information Service,
Rygaards Alle' 131A,
DK-2900 Hellerup;

IHK-Unternehmens- und Technologie-Beratung GmbH,
Postfach 3440,
D-7500 Karlsruhe 1

e

Agence régionale d'information scientifique et technique (ARIST)
(Chambre régionale de commerce et d'industrie d'Alsace),
2, rue Brûlée,
F-67000 Strasbourg;

SPRINT — Studio Prato innovazione tecnologica ENEA
via Pugliesi 22,
I-Prato

e

CESTA — Centre d'études des systèmes et des technologies avancées,
1, rue Descartes,
F-75005 Paris;

Mackintosh International Ltd,
Napier Road,
UK-Luton LU1 1RG

e

Reseau srl,
via G. Di Vittorio 10,
I-20094 Corsico (Mi);

ECTI — Échanges et consultations techniques internationaux,
3, rue de Logelbach,
F-75017 Paris

e

Senior-Experten Service der Bundesrepublik Deutschland,
Postfach 1446,
D-5300 Bonn 1

e

Belgian Senior Consultants,
rue du Méridien 8,
B-1030 Bruxelles

e

British Executive Service Overseas (BESO),
116-119 Pall Mall,
UK-London SW1Y SED

e

Netherlands Management Consultancy Programme for Developing Countries (NMCP),
PO Box 84100,
NL-2517 The Hague;

CREACTION,
rue des Déportés 140,
B-6700 Arlon

e

Chambre de commerce et d'industrie de la Meuse,
Parc Bradfer,
F-55000 Bar-le-Duc;

The Innovation Centre,
Enterprise House,
Plassey Technological Park,
IRL-Limerick

e

Newtech-Clwyd Industrial Innovation Centre,
c/o Clwyd County Council, Shire Hall,
UK-Mold, Clwyd CH7 6NB

e

The Danish Invention Centre,
PO Box 141,
DK-2630 Tåstrup;

Constantine G. Kotsias,
10, Spyrou Vlaikou Str.,
GR-Athens/Psihiko

e

Worldtech Ventures Ltd,
70 Vauxhall Bridge Road,
UK-London SW1V 2RP;

Tecnova SA
Tour Manhattan, Cedex 21
5/6 place de l'Iris
F-92095 Paris — La Défense

e

WL Poley,
Am Beisenbusch 37,
D-4270 Dorsten 1

e

MKT consulenti associati srl,
via Maria Adelaide 12,
I-00196 Roma;

Centro studi ed informazione sulle Comunità europee,
corso Vittorio Emanuele 193,
I-70122 Bari

e

Institute of European Studies and Research,
8 Sekeri Str.,
GR-Kolonaki Athens.

Comunicazione della Commissione concernente un invito alla presentazione di proposte per la promozione di conferenze europee sulla tecnologia e sull'innovazione

(85/C 125/05)

1. Obiettivi

La Commissione delle Comunità europee è stata incaricata di realizzare un programma triennale per lo sviluppo transnazionale delle infrastrutture di supporto all'innovazione e al trasferimento di tecnologie (vedi decisione n. 83/624/CEE del Consiglio, GU n. L 353 del 15. 12. 1983).

L'obiettivo principale del programma è quello di promuovere la rapida introduzione delle nuove tecnologie nelle economie della Comunità, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Il piano implica il sostegno di una maggiore sensibilizzazione alla tecnologia e all'innovazione grazie a strumenti che consentano di recare una dimensione europea a conferenze solitamente organizzate su base nazionale o regionale.

2. Invito alla presentazione di proposte

La Commissione sollecita proposte da organizzatori di conferenze su argomenti attinenti alla tecnologia e all'innovazione al fine di recare una dimensione europea a conferenze destinate altrimenti a svolgersi a livello puramente nazionale o regionale. La Commissione è disposta a fornire un contributo finanziario ed organizzativo ad un numero limitato di simili conferenze, prescelte sulla base dei criteri illustrati in appresso. Varie conferenze hanno già ricevuto il contributo in seguito a un precedente invito alla presentazione di proposte (vedi GU n. C 210 del 10. 8. 1984). Ai sensi dell'articolo 5 della citata decisione del Consiglio, le proposte devono comportare il recupero, da parte della Commissione, di una parte delle spese sostenute grazie alle eventuali entrate derivanti dallo svolgimento delle conferenze in questione.

Verrà data la precedenza a conferenze concernenti la promozione dell'innovazione e attinenti a tecnologie che rivestano importanza per le piccole e medie imprese.

3. Criteri di selezione

Per essere prese in considerazione, le proposte devono dimostrare che le conferenze a cui si riferiscono:

- vertano su tecnologie la cui applicazione sia suscettibile di produrre effetti di rilievo sull'economia di una gran parte degli Stati membri;

- presentino carattere di originalità, in quanto complemento di attività già in corso, o in quanto tali da colmare eventuali lacune in ordine allo studio di argomenti sui quali nessuna conferenza europea sia stata organizzata o prevista;
- siano di natura tale che un'organizzazione a livello europeo comporti un gravame eccessivo per i responsabili;
- comportino la partecipazione di oratori provenienti da altri Stati membri, ove sussistano competenze nel settore interessato;
- implicino la collaborazione a livello organizzativo di istanze di altri Stati membri;
- siano tali da attivare un numero considerevole di partecipanti da altri paesi membri;
- mirino a soddisfare una domanda esistente;
- prevedano la diffusione dei risultati o dei relativi atti a livello comunitario;
- debbano svolgersi fra il 1° luglio 1986 e il 30 settembre 1987.

4. Altri criteri

Per la valutazione e la selezione delle proposte presentate la Commissione, oltre alle disposizioni e condizioni testè indicate, terrà conto degli elementi seguenti:

- miglioramento della competitività dei prodotti europei grazie all'impiego ottimale della dimensione costituita dal mercato comune;
- sviluppo degli scambi tecnologici e promozione del loro sfruttamento;
- promozione dell'interazione fra tecnologia, industria e mercato a livello europeo.

5. Aiuto finanziario

L'aiuto finanziario concesso sarà destinato unicamente ai costi inerenti all'aspetto «europeo», come spese di traduzione, di interpretariato e di pubblicazione in lingue diverse da quella originale, fino ad un massimo di 30 000 ECU. La Commissione potrà eventualmente assistere gli organizzatori in funzione della disponibilità del personale specializzato utilizzato dalla Commissione stessa per le proprie attività in materia di tecnologia.

6. Procedura di partecipazione

Le proposte possono essere presentate da qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato, istituzione o gruppo, con sede nel territorio di uno Stato membro.

Gli interessati sono pregati di trasmettere le proposte all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale mercato dell'informazione e innovazione
DG XIII/A-2, ufficio B4/099
L-2920 Luxembourg

Le domande devono essere presentate su apposito modulo che può essere richiesto all'indirizzo citato.

Le domande devono essere altresì compilate in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Le proposte, debitamente firmate, devono essere inviate a mezzo lettera raccomandata entro il 7 settembre 1985 (farà fede il timbro postale).

Dovranno pure essere trasmesse in pari data dieci copie delle proposte in plico separato (non necessariamente raccomandato).

7. Esame delle proposte

La Commissione procederà alla valutazione delle proposte in base agli obiettivi ed ai criteri enunciati nella presente comunicazione. La selezione delle proposte che beneficiano di un finanziamento comunitario avverrà conformemente alle disposizioni della decisione n. 83/624/CEE. La Commissione informerà in tempo utile gli autori dei progetti del seguito dato alle loro proposte. Gli importi accordati saranno versati per rate successive.

CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso della Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV e del sig. Johannes Wilhelmus van Vliet contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 15 marzo 1985

(Causa 67/85)

(85/C 125/06)

Il 15 marzo 1985 la Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV, con sede in Zevenhuizen, e il sig. Johannes Wilhelmus van Vliet, residente in Uithoorn, con l'avv. A. J. Braakman, del foro di Rotterdam, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. H. Dupong, 14 a, rue des Bains, hanno proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- annullare o dichiarare nulla in tutto o in parte la decisione della Commissione delle Comunità europee del 13 febbraio 1985, n. 85/215/CEE⁽¹⁾ relativa alla tariffa preferenziale del gas naturale a favore degli orticoltori olandesi;
- adottare le altre disposizioni o i provvedimenti che essa riterrà necessari;
- condannare la Commissione alle spese del giudizio.

Mezzi e principali argomenti

- Violazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE; incompetenza e/o abuso di potere. La Commissione non considera che il prezzo del gas naturale sul mercato dei consumatori nel settore dell'orticoltura in serra è a se stante e che la compatibilità della tariffa per l'orticoltura in serra con gli articoli 92 e 93 del trattato CEE non può essere valutata tramite un semplice raffronto con il prezzo del gas naturale industriale. La situazione specifica del settore interessato ha sempre avuto nel passato un effetto per quel che riguarda la fissazione del prezzo del gas naturale per l'orticoltura, e ciò con l'approvazione della Commissione. Con l'aumento del prezzo da 42 a 43 centesimi/mc per una notevole parte degli orticoltori diventa possibile, e quindi interessante, una conversione al carbone come forma d'energia. Il notevole grado di organizzazione del settore dell'orticoltura in serra ha un ruolo rilevante nelle trattative per la determinazione del prezzo del gas naturale nell'intero settore (che consuma \pm 2,5 miliardi di metri cubi di gas all'anno).

Sotto il profilo di diritto e di fatto è erroneo affermare che lo Stato olandese, tramite la sua partecipazione nella Gasunie o l'autorizzazione del ministro degli affari economici espressa in un accordo di diritto privato, determina il prezzo del gas naturale per il settore dell'orticoltura in serra. Il fatto che lo Stato riceva circa l'80 % dei profitti del gas naturale e l'assenza di un regime compensatorio per gli azionisti Shell, Esso e Staatsmijnen rendono chiaro che nella fattispecie non si può certo parlare di mancate entrate per lo Stato in conseguenza delle attuali tariffe per l'orticoltura.

La politica in materia di energia rientra nella politica congiunturale degli Stati membri. Non è compito della Commissione esercitare un influsso su tale politica tramite un'impropria applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1. Anche negli altri Stati membri esistono, sia per l'agricoltura e l'orticoltura, sia per altre categorie di consumatori, specifiche tariffe per le diverse fonti di energia.

- In subordine: violazione di uno o più principi generali di diritto comunitario, in particolare quelli di buona amministrazione, del legittimo affidamento e di proporzionalità, per lo meno di uno o più dei principi sanciti dalla politica della Commissione in materia di aiuti; violazione dell'articolo 190 del trattato CEE.

Per risolvere la questione dell'eventuale differenza fra la tariffa del gas naturale per l'orticoltura e le tariffe in vigore per diversi altri settori (centrali elettriche, industria chimica, industria dell'alluminio) e che derogano alla tariffa di base, la Commissione non si è basata a torto sull'esame della questione se le precitate tariffe e le rispettive differenze non dipendano da sani e comprensibili motivi di ordine economico ed ha omesso di indicare in modo preciso in cosa consista l'elemento di aiuto contenuto nella tariffa del gas naturale da essa contestato. La Commissione precisa che solo i pomodori, i cetriolini, i cetrioli e i fiori recisi rientrano nel commercio intracomunitario. Non è quindi possibile estendere il divieto contenuto nell'articolo 92, paragrafo 1, alla tariffa sul gas naturale per l'intero settore dell'orticoltura in serra.

- È contrario ai principi generali di diritto comunitario, o quanto meno ai principi sanciti dalla politica in materia di aiuti, il fatto che la Commissione revochi nella decisione impugnata — senza alcuna giustificazione — la sua applicazione di fatto dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE. La Commissione ha sempre sostenuto finora che un tardivo adattamento del prezzo del gas naturale per l'orticoltura al prezzo del gasolio presante non costituisce di per se una misura di aiuto.
- Abuso di potere; violazione di principi generali di diritto comunitario; violazione dell'articolo 190 del trattato CEE: il brevissimo termine imposto dalla

⁽¹⁾ GU n. L 97 del 4. 4. 1985, pag. 49.

Commissione per l'abolizione dell'aiuto non tiene in nessun conto i giusti interessi delle imprese interessate in modo da permettere a queste ultime di adattarsi in una certa misura alla nuova situazione. Non è inoltre chiaro in qual modo la Commissione intende veder eventualmente applicata la decisione nell'ordinamento giuridico interno olandese.

Ricorso della Landbouwschap contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 15 marzo 1985

(Causa 68/85)

(85/C 125/07)

Il 15 marzo 1985 la Landbouwschap, con sede in L'Aja, con l'avv. A. J. Braakman, del foro di Rotterdam, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. H. Dupong, 14 a, rue des Bains, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare o dichiarare nulla in tutto o in parte la decisione della Commissione delle Comunità europee del 13 febbraio 1985, n. 85/215/CEE (*) relativa alla tariffa preferenziale del gas naturale a favore degli orticoltori olandesi;
- adottare le altre disposizioni o i provvedimenti che essa riterrà necessari;
- condannare la Commissione alle spese del giudizio.

Mezzi e principali argomenti

- Violazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE; incompetenza e/o abuso di potere. La Commissione non considera che il prezzo del gas naturale sul mercato dei consumatori nel settore dell'orticoltura in serra è a se stante e che la compatibilità della tariffa per l'orticoltura in serra con gli articoli 92 e 93 del trattato CEE non può essere valutata tramite un semplice raffronto con il prezzo del gas naturale industriale. La situazione specifica del settore interessato ha sempre avuto nel passato un effetto per quel che riguarda la fissazione del prezzo del gas naturale per l'orticoltura, e ciò con l'approvazione della Commissione. Con l'aumento del prezzo da 42 a 43 centesimi/mc per una notevole parte degli orticoltori diventa possibile, e quindi interessante, una conversione al carbone come forma d'energia. Il notevole grado di organizzazione del settore dell'orticoltura in serra ha un ruolo rilevante nelle trattative per la determinazione del prezzo del gas naturale nell'intero settore (che consuma \pm 2,5 miliardi di metri cubi di gas all'anno).

Sotto il profilo di diritto e di fatto è erroneo affermare che lo Stato olandese, tramite la sua partecipazione nella Gasunie o l'autorizzazione del ministro degli affari economici espressa in un accordo di diritto privato, determina il prezzo del gas naturale per il settore dell'orticoltura in serra. Il fatto che lo Stato riceva circa l'80 % dei profitti del gas naturale e l'assenza di un regime compensatorio per gli azionisti Shell, Esso e Staatsmijnen rendono chiaro che nella fattispecie non si può certo parlare di mancate entrate per lo Stato in conseguenza delle attuali tariffe per l'orticoltura.

La politica in materia di energia rientra nella politica congiunturale degli Stati membri. Non è compito della Commissione esercitare un influsso su tale politica tramite un'impropria applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1. Anche negli altri Stati membri esistono, sia per l'agricoltura e l'orticoltura, sia per altre categorie di consumatori, specifiche tariffe per le diverse fonti di energia.

- In subordine: violazione di uno o più principi generali di diritto comunitario, in particolare quelli di buona amministrazione, del legittimo affidamento e di proporzionalità, per lo meno di uno o più dei principi sanciti dalla politica della Commissione in materia di aiuti; violazione dell'articolo 190 del trattato CEE.

Per risolvere la questione dell'eventuale differenza fra la tariffa del gas naturale per l'orticoltura e le tariffe in vigore per diversi altri settori (centrali elettriche, industria chimica, industria dell'alluminio) e che derogano alla tariffa di base, la Commissione non si è basata a torto sull'esame della questione se le precitate tariffe e le rispettive differenze non dipendano da sani e comprensibili motivi di ordine economico ed ha omesso di indicare in modo preciso in cosa consista l'elemento di aiuto contenuto nella tariffa del gas naturale da essa contestato. La Commissione precisa che solo i pomodori, i cetriolini, i cetrioli e i fiori recisi rientrano nel commercio intracomunitario. Non è quindi possibile estendere il divieto contenuto nell'articolo 92, paragrafo 1, alla tariffa sul gas naturale per l'intero settore dell'orticoltura in serra.

- È contrario ai principi generali di diritto comunitario, o quanto meno ai principi sanciti dalla politica in materia di aiuti, il fatto che la Commissione revochi nella decisione impugnata — senza alcuna giustificazione — la sua applicazione di fatto dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE. La Commissione ha sempre sostenuto finora che un tardivo adattamento del prezzo del gas naturale per l'orticoltura al prezzo del gasolio pesante non costituisce di per sé una misura di aiuto.
- Abuso di potere; violazione di principi generali di diritto comunitario; violazione dell'articolo 190 del trattato CEE: il brevissimo termine imposto dalla Commissione per l'abolizione dell'aiuto non tiene in

(*) GU n. L 97 del 4. 4. 1985, pag. 49.

nessun conto i giusti interessi delle imprese interessate in modo da permettere a queste ultime di adattarsi in una certa misura alla nuova situazione. Non è inoltre chiaro in qual modo la Commissione intende veder eventualmente applicata la decisione nell'ordinamento giuridico interno olandese.

Ricorso del Regno dei Paesi Bassi contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 18 marzo 1985

(Causa 70/85)

(85/C 125/08)

Il 18 marzo 1985, il Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. D J. Keur, consigliere giuridico presso il Ministero degli affari esteri all'Aja, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C. M. Spoo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee del 13 febbraio 1985 n. 85/215/CEE (1) diretta al Regno dei Paesi Bassi e relativa alla tariffa del gas naturale per l'orticoltura olandese;
- con le ulteriori disposizioni o i provvedimenti che essa riterrà necessari;
- con condanna della Commissione alle spese del giudizio.

(1) GU n. L 97 del 4. 4. 1985, pag. 49.

Mezzi e principali argomenti

- Violazione di forme sostanziali;
 - in primo luogo, per indeterminazione materiale della decisione: la Commissione non ha indicato l'entità dell'elemento di aiuto; la decisione non determina neppure quali concreti provvedimenti si ritenga che il governo olandese adotti nei confronti del prezzo del gas per l'orticoltura; non è chiaro quale prezzo del gas per l'orticoltura sia giustificato secondo la Commissione;
 - in secondo luogo, per motivazione insufficiente (articolo 190 del trattato CEE).
- Violazione del trattato e delle sue norme di applicazione, ossia incompatibilità con l'articolo 92 del trattato CEE unitamente ai regolamenti (CEE) n. 234/68 e (CEE) n. 1035/72: nei suoi considerandi, la Commissione trascura il fatto che la necessità di assicurare a lungo termine le vendite poteva spingere la Gasunie, in presenza di date circostanze, ad adottare speciali regolamentazioni dei prezzi per un breve periodo. Il livello dei prezzi a fronte del quale il carbone diventerebbe una reale alternativa nei confronti dell'uso del gas naturale viene erroneamente valutato; inoltre la Commissione si basa a torto sul livello dei prezzi attuali del gasolio pesante e non su quello in essere all'epoca della stipulazione del contratto. Nella presente fattispecie non può sostenersi che le autorità abbiano imposto la tariffa, fissata in un contratto di diritto privato stipulato fra la Landbouwschap, la Vegin e la Gasunie. La conclusione per cui lo Stato non ha imposto la tariffa del gas di cui è causa, implica nel contempo che lo Stato non ha scientemente rinunciato a determinate entrate.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad un sistema di aiuto comunitario alle coproduzioni cinematografiche e televisive di tipo cinematografico

COM (85) 174 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 23 aprile 1985)

(85/C 125/09)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che per motivi tanto economici e sociali, quanto culturali, è necessario che la Comunità abbia delle aziende audiovisive sane;

considerando che la domanda di programmi di film e telefilm da parte dei mezzi di comunicazione audiovisivi è in aumento e aumenterà ulteriormente in forte percentuale e che il mezzo principale per sfruttare maggiormente le possibilità di espansione offerte dal loro progresso è costituito dalla promozione e dallo sviluppo dell'industria europea di tali programmi, che deve diventare più forte e maggiormente competitiva;

considerando che l'aumento del numero delle coproduzioni cinematografiche e televisive in grado di interessare un vasto pubblico e di associare partecipanti originari di più Stati membri, compresi quelli la cui produzione audiovisiva è quantitativamente più limitata, costituisce una prima tappa verso la promozione e lo sviluppo suddetti;

considerando che il finanziamento delle coproduzioni multinazionali comporta rischi elevati che possono superare le capacità degli eventuali partecipanti;

considerando che, costituendo dette coproduzioni un efficace fattore di un'evoluzione più positiva, è opportuno concedere un aiuto comunitario a complemento dell'im-

pegno a livello nazionale unicamente a quelle che soddisferanno varie e precise condizioni;

considerando che la concessione di un siffatto aiuto è necessaria per realizzare, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità e che il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti;

considerando che l'aiuto comunitario non deve comportare elementi che possano alterare la sua compatibilità con le regole del trattato relative, rispettivamente, alla concorrenza, alla libertà di circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione dei servizi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un sistema di aiuto finanziario accordato dalla Comunità alle coproduzioni cinematografiche e televisive di tipo cinematografico.

L'aiuto riguarda la promozione e lo sviluppo dell'industria europea dei programmi audiovisivi, affinché essa risponda in modo più soddisfacente alla crescente domanda di opere che possano interessare un vasto pubblico.

L'aiuto è inoltre inteso a facilitare le coproduzioni che associano partecipanti originari di quei paesi della Comunità la cui produzione cinematografica e/o televisiva è quantitativamente più limitata rispetto a quella degli altri paesi.

Articolo 2

Possono beneficiare dell'aiuto:

- le persone fisiche o giuridiche, di diritto pubblico o privato, soggette alla legislazione di uno Stato membro della Comunità, che producono film cinematografici e/o trasmissioni televisive;
- i registi di cinema o di televisione cittadini di uno Stato membro della Comunità.

Articolo 3

1. Possono beneficiare dell'aiuto unicamente le coproduzioni che associno almeno tre coproduttori originari di vari paesi della Comunità.
2. Una coproduzione può beneficiare dell'aiuto solo se le modalità della sua realizzazione sono conformi alle norme del trattato in materia di concorrenza.
3. I coproduttori designano, tra di loro, il responsabile della gestione dell'aiuto ricevuto e del relativo rimborso alle condizioni stipulate negli articoli 7 e 8.

La Comunità, rappresentata dalla Commissione, conclude con il responsabile un contratto che impegna in solido tutti i partecipanti, qui di seguito denominati «beneficiari del contratto».

4. L'apporto, di provenienza pubblica o privata, di ciascuno dei coproduttori non può essere superiore al 60 % né inferiore al 10 % del costo di realizzazione della coproduzione.
5. I coproduttori comunitari hanno il diritto di associare uno o più coproduttori originari di paesi terzi.
6. L'apporto massimo di tutti i coproduttori originari dei paesi terzi è pari al 20 % del costo di realizzazione della coproduzione.

Articolo 4

1. I candidati all'aiuto presentano una domanda alla Commissione.
2. Essi devono fornire la prova che la coproduzione oggetto della richiesta sarà distribuita o trasmessa perlomeno nei rispettivi paesi.
3. La prova consiste nella presentazione di documenti giuridicamente validi che attestino l'impegno dei distributori cinematografici o televisivi, a distribuire o trasmettere detta coproduzione.

Per quanto riguarda la garanzia di trasmissione, le televisioni private autorizzate sul territorio nazionale sono prese in considerazione allo stesso titolo di quelle pubbliche.

4. La Commissione determina le modalità di presentazione delle domande di aiuto nonché la natura e la forma delle varie pezze giustificative che devono essere allegate alla domanda stessa.

Articolo 5

1. L'aiuto è suddiviso in due parti, una delle quali è attribuita alla realizzazione della coproduzione e l'altra alla distribuzione-trasmissione.

2. La parte attribuita alla realizzazione è compresa tra il 10 e il 25 % del costo di quest'ultima.

3. L'importo relativo alla parte dell'aiuto attribuito alla distribuzione-trasmissione è fissato caso per caso in base alle caratteristiche della coproduzione.

Detto importo contribuisce a coprire i costi previsti dalla domanda di aiuto relativi alla riproduzione delle copie, all'apposizione delle didascalie e/o al doppiaggio e all'impiego di vari mezzi di promozione.

Detto importo non può però superare il 50 % delle spese stesse.

Articolo 6

1. Alle coproduzioni destinate in via prioritaria al cinema e alle coproduzioni televisive realizzate da coproduttori che non provvedono alla trasmissione, l'aiuto è concesso sotto forma di un anticipo sugli incassi.
2. Se si tratta di coproduzioni destinate in via prioritaria al cinema, rientrano negli incassi, anzitutto, la quota degli introiti provenienti dal circuito cinematografico, detta «quota produttori», che spetta ai coproduttori; in seguito, le entrate provenienti dalla vendita alle reti televisive e all'industria dei «videogrammi».

Se si tratta delle coproduzioni televisive di cui al paragrafo 1, rientrano negli incassi le entrate provenienti dalla vendita e reti televisive ed all'industria dei «videogrammi», nonché la quota degli introiti provenienti da un'eventuale programmazione nei circuiti cinematografici che spetta ai coproduttori.

3. L'anticipo, produttivo di interessi, deve essere rimborsato alla Comunità e comporta interessi.

Il tasso d'interesse e le modalità di rimborso dell'anticipo sono fissate da un regolamento della Commissione.

Articolo 7

1. Alle coproduzioni televisive alla cui realizzazione partecipano coproduttori che provvedono alla trasmissione, l'aiuto è concesso sotto forma di prestiti senza interessi.
2. Il prestito è rimborsato alla Comunità.
3. La frazione del prestito corrispondente alla trasmissione effettuata da ciascun coproduttore-distributore viene rimborsata un anno dopo l'avvenuta trasmissione della coproduzione.

La Commissione può però decidere che il rimborso sia scagionato su un periodo compreso tra due e cinque anni.

4. La vendita di una coproduzione a reti televisive che non abbiano partecipato alla sua realizzazione ed all'industria dei «videogrammi», nonché la quota dei proventi dell'eventuale programmazione nelle sale cinematografiche che spetta ai coproduttori, danno luogo al rimborso con interesse di una frazione del prestito.

Detta frazione è considerata come un anticipo sugli incassi, alla quale si applica il precedente articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 8

La Commissione decide in merito all'attribuzione degli anticipi sugli incassi e dei prestiti senza interesse in base ai criteri da essa stabiliti per quanto riguarda la selezione dei progetti e previa consultazione del gruppo multinazionale di esperti istituito dall'articolo 9.

Articolo 9

1. È istituito un gruppo multinazionale di esperti.
2. Il gruppo comprende due titolari e due supplenti per ciascuna delle sei categorie seguenti: sceneggiatori, registi, produttori, distributori, gestori e responsabili di programmi televisivi.
3. La Commissione designa gli esperti in base ad un elenco presentato dalle organizzazioni sindacali e professionali rappresentative a livello comunitario. Detto elenco comprende un numero di nomi tre volte superiore a quello dei titolari e dei supplenti.
4. Designando gli esperti, la Commissione prenderà disposizioni affinché almeno un cittadino di ciascuno Stato membro della Comunità possa partecipare alle riunioni del gruppo.
5. Gli esperti sono designati per tre anni. Il loro mandato è rinnovabile.

Articolo 10

La Commissione controlla l'esecuzione di ciascun contratto.

I beneficiari la informano immediatamente per iscritto di qualsiasi fatto importante riguardante l'esecuzione del contratto. Essi presentano periodicamente una relazione sulla situazione del progetto. Essi devono aderire a qualsiasi richiesta di informazione o d'ispezione sul posto di

esecuzione del contratto in base alle modalità in esso contemplate.

Articolo 11

La Commissione può rescindere qualsiasi contratto in caso di mancata esecuzione totale o parziale dei contratti stessi da parte di uno dei beneficiari al contratto o nel caso in cui uno dei beneficiari abbia fornito, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte all'atto della presentazione della domanda o qualora le disposizioni del contratto riguardanti l'impiego dell'aiuto, l'andamento della coproduzione, la consegna delle relazioni e il controllo non siano state osservate da uno dei beneficiari. In questo caso, il saldo delle somme da rimborsare è immediatamente esigibile, salve restando eventuali azioni giudiziarie per risarcimento di danni.

Qualora uno dei beneficiari del contratto abbia intenzionalmente fornito informazioni inesatte all'atto della presentazione della domanda o durante l'esecuzione del contratto e, a motivo di ciò, abbia incassato una somma superiore all'aiuto stabilito, la Commissione può ugualmente, senza esercitare necessariamente il diritto di rescindere il contratto, esigere il rimborso delle somme riscosse indebitamente, maggiorate degli interessi al tasso praticato sul mercato finanziario.

Articolo 12

Gli stanziamenti necessari all'erogazione dell'aiuto saranno iscritti annualmente nello stato delle spese del bilancio delle Comunità europee.

I rimborsi prevedibili sono iscritti nello stato delle entrate di questo medesimo bilancio.

Articolo 13

La Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 14

A norma dei contratti, la Corte di giustizia delle Comunità europee è solo competente per quanto riguarda le vertenze tra le parti contraenti relative ai contratti stessi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio, che proroga il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 per l'applicazione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri, con risorse proprie delle Comunità

COM(85) 170 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 25 aprile 1985)

(85/C 125/10)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

vista la decisione del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA), n. 2892/77 ⁽²⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3625/83 ⁽³⁾, è applicabile — a norma del suo articolo 14 — dal 1° gennaio 1983 per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 1985;

considerando che il regolamento n. 3625/84 è entrato in applicazione solo a partire dall'elaborazione dell'estratto che indica l'importo definitivo totale della base delle risorse IVA nel 1983; che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77, tale estratto è stato trasmesso dagli Stati membri alla Commissione solo entro il 1° luglio 1984; che è necessario basarsi sull'esperienza di diversi esercizi per poter elaborare un regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto;

considerando che non è ancora stata completata l'armonizzazione della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alle imposte sulla cifra d'affari — sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base uniforme ⁽⁴⁾; che, in particolare, sono ancora in vigore gli allegati E e F;

considerando che per consentire il proseguimento della riscossione delle risorse proprie e l'elaborazione del regime definitivo è opportuno prolungare il periodo transitorio fino al 31 dicembre 1988 e prorogare nel frattempo le disposizioni vigenti del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 14 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 è modificato come segue:

- a) al secondo comma, l'anno 1985 è sostituito da «1988»;
- b) al terzo comma, l'anno «1984» è sostituito da «1987»;
- c) al quarto comma, l'anno «1985» è sostituito da «1988».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

Avviso riguardante l'organizzazione di due concorsi generali

(85/C 125/11)

Il Parlamento europeo organizza, per il suo segretariato generale a Lussemburgo, i seguenti concorsi generali:

- Concorso n. PE/94/LA — Traduttori di lingua spagnola
- Concorso n. PE/95/LA — Traduttori di lingua portoghese.

Per ottenere il testo dei bandi di concorso generale (in spagnolo e in portoghese) nonché il formulario dell'atto di candidatura, rivolgersi al Parlamento europeo — servizio assunzioni — L-2929 Lussemburgo.

La data ultima per la presentazione delle candidature è fissata al *1° luglio 1985*.

AVVISO

A partire dal 1° gennaio 1984 le tavole della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sono indicizzate mediante il thesaurus EUROVOC.

Il thesaurus EUROVOC consiste in un elenco di termini normalizzati e costituisce un vocabolario controllato che copre i vari campi del linguaggio comunitario.

Gli interessati possono richiedere i due thesauri, alfabetico e tematico, pubblicati in allegato alle tavole della *Gazzetta ufficiale*, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, servizio vendita, L-2985 Lussemburgo.

Gli abbonati alla *Gazzetta ufficiale* saranno serviti gratuitamente su richiesta.